

87

Sent.n.  
Cron.

325/08

18 MAR. 2008

ruolo gen.  
Rep.

282/07



**MAGISTRATURA  
LAVORO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FERMO

Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica nella persona del Dr. Camillo Cozzolino, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 4/3/08 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al N.282/2007 del Ruolo Contenzioso

Promossa da

elettivamente domiciliata in Fermo,

nel

recapito dell'Avv.

che lo rappresenta e difende come da

mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

Ricorrente

C/

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, domiciliato presso

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n.22,

rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417bis c.p.c. da

Funzionari in servizio presso l'ISP di Ascoli Piceno

Convenuto

E nei confronti di

Dirigente Istituto

Convenuto contumace

Oggetto: Impugnazione contratto di lavoro a termine.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28/5/2007, premesso di aver stipulato contratto di lavoro a tempo determinato con il Dirigente dell'Istituto in qualità di ATA supplente per le ore settimanali dal 21/12/05 al 30/6/06 e dal 1/9/2006 al 30/6/2007; che detti contratti sono stati stipulati su posti vacanti e disponibili in organico di diritto per tutto l'anno scolastico 2005/06 e 2006/07; Che in entrambi i casi il termine finale dei contratti doveva coincidere con il 31 agosto e non con il 30 giugno, tenendo conto della normativa di cui all'art.4 della legge 124/99; Tutto ciò premesso, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - nonché il Dirigente dell'Istituto

, affinché si sentissero dichiarare il diritto di esso ricorrente al riconoscimento dei benefici giuridici ed economici per i mesi di Luglio ed Agosto, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si costituiva l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda e ne chiedeva il rigetto. Restava contumace il Dirigente dell'Istituto.

Prodotta documentazione ed espletata attività istruttoria, la causa veniva decisa all'udienza del 4/3/2008, come dal sotto indicato dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura, per i seguenti

### Motivi

La domanda è fondata

Come si evince dalle prospettazioni della domanda, il ricorrente, quale supplente ATA, stipulava con l'Istituto \_\_\_\_\_ due contratti a tempo determinato, e precisamente dal 21/12/2005 e dall'1/9/2006, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), lamentandosi dell'errata applicazione in subiecta materia dell'art.4 della legge 124/99. Invero detto art.4, in relazione alle supplenze, distingue a seconda che i posti da coprire siano vacanti ovvero non vacanti che si rendono di fatto disponibili, epperò con la previsione nel primo caso di un termine finale coincidente con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) e nel secondo caso coincidente con la fine delle attività didattiche (30 giugno).

L'Amministrazione Scolastica, costituitasi, legittimava la diversa regolamentazione della durata dei contratti stipulati con il ricorrente, deducendo l'applicazione di quanto previsto dal DM.n.430/2000 per la nomina dei supplenti.

Come nei dettagli spiegava il Dr. \_\_\_\_\_, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, il ricorrente veniva assunto direttamente dal Dirigente dell'Istituto \_\_\_\_\_, siccome la graduatoria Provinciale gestita dall'U.S.P di Ascoli Piceno risultava esaurita. Secondo le disposizioni ministeriali di cui al DM.n.430/2000, le supplenze ordinate dal Dirigente Scolastico durano fino al termine dell'attività didattica, e cioè fino al 30 giugno di ogni anno, mentre quelle ordinate attingendo dalla predetta Provinciale durano fino al termine dell'anno scolastico, e cioè fino 31 agosto di ogni anno.

Fatte queste premesse, nessuna ragionevole spiegazione veniva fornita in relazione alla diversità di trattamento riservato nei casi di specie, ossia a seconda che l'assunzione venisse disposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale ovvero dal Dirigente dell'Istituto interessato alla supplenza. Peraltro, il ricorrente, così come



afferma il Dr. rientrava nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art.4 della menzionata legge 124/99, secondo il quale alla copertura dei posti che risultano effettivamente vacanti alla fine dell'anno scolastico e che rimangono tali per l'intero anno scolastico (il cui termine coincide con il 31 agosto dell'anno) si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali.

Non vi è dubbio come nel caso del ricorrente ci sia stata, nel conferimento della supplenza, l'estensione, al di là del dettato legislativo, delle direttive ministeriali di cui al DM n.430/2000 che adir poco, si appalesano illegittime.

Invero, non appare corretto, perché in contrasto con il dettato legislativo, distinguere a seconda che la supplenza venga conferita dalla Direzione Scolastica Provinciale e dal Dirigente dell'Istituto Scolastico interessato alla supplenza, al fine di attribuire ai contratti una diversa durata, e cioè sino al 31 agosto nel primo caso e sino al 30 giugno nel secondo caso. Vi è nei criteri cui si informa il Ministero, una logica che appare assolutamente arbitraria ed ingiustificata, siccome nessun addentellato giustificativo rinviene nella legge, in particolare nella legge 3 maggio 1999 n.124..concernente le disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

L'unica distinzione che detta legge prevede, è quella tra supplenze annuali e supplenze temporanee, così definite a seconda che vengano disposte su posti vacanti e non vacanti che si rendono di fatto disponibili (art.4, commi 1 e 2, legge 124/99), sicché ogni altra ed ulteriore distinzione al fine di attribuire una diversa e deteriore decorrenza alla contrattazione delle supplenze, è assolutamente arbitraria e non consentita.

Da quanto precede, ne discende quindi l'accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del DM.13/12/2000 n.430, quale atto presupposto.

Alla soccombenza consegue l'onere del pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice;

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così  
provvede:

- a) In accoglimento della domanda dichiara il diritto di riconoscimento dei benefici economici e giuridici per gli anni scolastici 2005/2006 2006/2007 relativamente ai mesi di Luglio ed Agosto, più interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
- b) Condanna l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1500,00, più IVA e CAP.

Così deciso in Fermo, 4/3/2008.

Il Giudice  
IL GIUDICE  
dott. C. Cozzolino

IL CANCELLIERE - C1  
GIUSEPPE MANCONI

**TRIBUNALE DI FERMO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 18 MAR. 2008

IL CANCELLIERE - C1  
GIUSEPPE MANCONI

